

Ordinanza
sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni
dell'Ufficio federale di polizia
(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)

del 4 maggio 2016 (Stato 1° dicembre 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- a. le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24c della legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d'entrata o di un'espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione⁴;
- c. le prestazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1994⁵ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
- d. le decisioni e le prestazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- e.⁷ le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l'entrata sul territorio di queste ultime;
- f.⁸ la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell'articolo 10 capoverso 9

RU 2016 1369

1 RS 172.010

2 RS 120

3 RS 142.20

4 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

5 RS 360

6 RS 235.11

7 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 245).

8 Introdotta dal n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

dell'ordinanza del 17 novembre 1999⁹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.

² La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:

- a. legge del 17 dicembre 2004¹⁰ sulla trasparenza;
- b. legge federale del 23 dicembre 2011¹¹ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
- c. ordinanza del 20 settembre 2002¹² sui documenti d'identità;
- d. ordinanza del 2 luglio 2008¹³ sulle armi;
- e. ordinanza del 27 novembre 2000¹⁴ sugli esplosivi.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁵ sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti in generale¹⁶

¹ Fatto salvo l'articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.¹⁷

² La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.

Art. 3a¹⁸ Emolumenti per l'utilizzo di programmi informatici speciali

¹ L'emolumento per l'utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ammonta a 13 750 franchi.

² Questa tariffa si applica all'utilizzo di un programma informatico speciale per un periodo massimo di un mese e per ciascun apparecchio target.

³ Per ogni proroga dell'utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.

⁹ RS 172.213.1

¹⁰ RS 152.3

¹¹ RS 312.2

¹² RS 143.11

¹³ RS 514.541

¹⁴ RS 941.411

¹⁵ RS 172.041.1

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

⁴ Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.

⁵ Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l'esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.

⁶ Fedpol valuta ogni due anni il calcolo degli emolumenti. Conclusa la valutazione, presenta un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia e gli sottopone proposte per il seguito.

Art. 4 Supplemento

Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 5 Incasso

¹ Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

² All'estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015¹⁹ sugli emolumenti del DFAE.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

¹⁹ RS 191.11

